

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

“RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126”.

ART. 1

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione del sistema contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi € 509.674,00, derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell'allegato A e nella scheda di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

ART. 2

Norma Finanziaria

1. Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede con variazione di bilancio effettuato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. del, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f) della legge regionale 5 gennaio n. 2015, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania) mediante prelievo in termini di competenza e cassa della somma di € 509.674,00, a valere sullo stanziamento della Missione 20 Programma 1 Titolo 1 del bilancio dell'esercizio finanziario 2015 ed incremento in termini di competenza e cassa della somma di € 509.674,00 dello stanziamento della Missione 10 Programma 5 Titolo 1.
2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione dell'eventuale giudizio di opposizione, al fine di riservarsi la ripetizione di quanto pagato qualora l'opposizione proposta abbia un esito favorevole all'Ente.

ART. 3

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.